Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2088

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS e PUPPATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2015

Modifiche al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in materia di tutela della salute nell'impiego dei prodotti fitosanitari

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Nonostante i progressi registrati nell'ultimo decennio, l'impiego di prodotti fitosanitari per la difesa delle colture costituisce tuttora un fattore di rilievo nella valutazione dell'impatto ambientale dell'agricoltura italiana.

L'Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell'ambiente (ISPRA), con il «Rapporto nazionale pesticidi nelle acque – Edizione 2014», ha rilevato che, nonostante la vendita di prodotti fitosanitari sia complessivamente diminuita del 29,2 per cento dal 2002 al 2013, si riscontra una significativa presenza di residui nelle acque, con la registrazione di 175 diverse sostanze e, in alcune rilevazioni, fino a 36 composti chimici contemporaneamente.

L'associazione Legambiente, con il «Dossier pesticidi 2015», ha elaborato e diffuso i dati provenienti dai servizi regionali di controllo, con risultanze che ancora testimoniano la presenza di effetti non irrilevanti sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli. Il 42 per cento dei campioni analizzati (su un totale di 7132) risulta contaminato da uno o più sostanze chimiche. Il multiresiduo (presenza concomitante di più residui chimici in uno stesso campione alimentare) è salito di cinque punti percentuale dal 2012 al 2014, passando dal 17,1 per cento al 22,4 per cento, con campioni che presentano risultanze preoccupanti: cinque residui nelle mele, otto nelle fragole, quindici nell'uva da tavola, cioè in alimenti che finiscono quotidianamente sulle nostre tavole.

Uno stato di fatto che sembrerebbe testimoniare come la significativa evoluzione della normativa di riferimento ancora non abbia prodotto un mutamento radicale delle pratiche agricole nella direzione della sostenibilità ambientale. In particolare la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un quadro indubbiamente più avanzato ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. In applicazione dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo è stato predisposto il Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato in data 22 gennaio 2014, a seguito dell'emanazione di uno specifico decreto interministeriale di concerto fra i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Anche la presenza del PAN, quale specifico strumento di indirizzo nazionale per le politiche di riduzione nell'impiego di fitofarmaci da attuarsi a cura delle regioni, costituisce un indubbio passo in avanti rispetto alla normativa precedente, anche se, a giudizio dei proponenti del presente disegno di legge, il Piano adottato non ha colto a pieno l'opportunità di determinare un salto di qualità per la tutela della salute dei cittadini. In particolare il PAN non ha centrato l'obiettivo più importante, non avendo previsto misure quantificabili di riduzione dei prodotti fitosanitari in agricoltura e nel verde urbano, con azioni stringenti per proteggere in particolare le aree abitualmente frequentate dalle popolazione e le fasce d'utenza più vulnerabili.

Eppure una mole crescente di studi scientifici testimonia le ricadute negative che l'esposizione diretta o indiretta ai pesticidi può produrre sulle persone, *in primis* gli agricoltori, e sull'ambiente. In particolare le disfun-

zioni della tiroide, molto comuni in presenza di un'esposizione prolungata agli organoclorurati, e le sempre maggiori evidenze scientifiche sulla correlazione tra lo sviluppo del morbo di Parkinson e l'esposizione ad alcuni erbicidi. Significative sono anche le numerose indagini che attestano i rischi annessi all'azione combinata di più principi attivi, laddove è proprio l'azione sinergica di diverse sostanze che ne accentua l'effetto cancerogeno.

Il presente disegno di legge intende fronteggiare l'attuale carenza della legislazione di riferimento, con particolare attenzione rivolta alla tutela della popolazione che risiede nelle immediate vicinanze delle aree irrorate con i prodotti in questione e che frequenta le cosiddette «aree specifiche» (parchi, plessi scolastici, strutture sanitarie, campi sportivi, piste ciclabili eccetera), qualora limitrofe ad aree trattate con i prodotti fitosanitari.

Il testo proposto si compone di un unico articolo volto a modificare il dettato degli articoli 15 e 24 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. In particolare si introduce nell'articolo 15 del citato decreto legislativo il comma 6-*bis* che prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, la previsione dei seguenti divieti e obblighi a tutela della salute:

– il divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle «aree specifiche»;

– l'obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 30 e 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle «aree specifiche».

Con la modifica dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2012 si intende infine prevedere adeguate sanzioni per chi trasgredisce le misure di tutela innovative introdotte con il comma 6-*bis* dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo. In particolare agli utilizzatori di prodotti fitosanitari che non osservino le suddette regole viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa fra 5.000 e 20.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 30 e 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a)*».

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-*bis*».

€ 1,00